



Comune di Pragelato

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 26.02.2016

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

CAPO II - CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali.

Art. 5 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

Art. 6 – Destinazione delle ceneri.

Art. 7 – Affidamento e dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Iscrizione ad associazione.

Art. 9 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

CAPO III - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

Art. 10 – Consegna e affidamento delle ceneri.

Art. 11 – Conservazione dell'urna.

Art. 12 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

CAPO IV - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 13 – Luoghi di dispersione delle ceneri.

Art. 14 - Procedure per la dispersione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Tutela dei dati personali.

Art. 16 – Senso comunitario della morte.

Art. 17 – Registri per l'affidamento e la dispersione.

Art. 18 – Sanzioni.

Art. 19 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

Art. 20 – Rinvio dinamico.

Art. 21 – Vigilanza – Sanzioni.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri, nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:
 - Della legge 30 marzo 2001, n.130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - Della Legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007 " Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
 - Del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - Del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 " Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L.n. 179 del 31/07/2002;
 - Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98;
 - Della Legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2011 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007 n.20";
 - Della Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 " Disposizioni regionali in materia di semplificazione".
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento integrano e si armonizzano con le norme contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria.
3. Il presente regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

CAPO II - CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
 - Legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2011 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007 n.20"
 - Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 " Disposizioni regionali in materia di semplificazione".
2. Il servizio viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. N. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.
3. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. La volontà di cui al comma 1 lettera c) e d) deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.
3. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
4. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali.

1. Si definisce resto mortale:
 - Il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - Ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di tumulazione ordinaria (pari a venti anni);
2. Per le modalità di rilascio all'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti si applica quanto indicato per la cremazione di cadavere.
3. Nel caso di cremazione di resti mortali:
 - L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - Non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 5 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione di: nome, cognome, data di nascita e data di morte.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 50 di profondità x cm. 30 ed altezza di cm. 30, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da un ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 6 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate all'interno del cimitero in tombe di famiglia o qualora presenti e/o disponibili in cellette ossario o in loculi con altra salma o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) inumate qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
 - c) disperse
 - d) affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale.
3. In caso di diversa destinazione gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto al Comune competente.

Art. 7 – Affidamento e dispersione delle ceneri.

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri, che rilascerà apposito nulla osta condizionato al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.
3. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro.

Art. 8 – Iscrizione ad associazione.

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 9 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

- b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrono più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

CAPO III - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

Art. 10 – Consegnna e affidamento delle ceneri.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, i soggetti di cui all'art. 7 comma 1, presentano domanda all'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero sono tumulate le ceneri, e dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante in qualità di affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
 - h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Qualora, in assenza del coniuge, concorrono più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto, reso davanti al pubblico ufficiale, che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla o per disperdere le ceneri.

Art. 11 – Conservazione dell'urna.

1. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione.
3. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli.
6. L'Amministrazione Comunale, attraverso il corpo di Polizia Locale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dai familiari. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, il Comune, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 12 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero, senza oneri per il Comune.
2. Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, apposita dichiarazione non motivata.
3. In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti di cui all'art. 9 dovranno presentare una nuova richiesta oppure consegnare l'urna al cimitero previa apposita autorizzazione.
4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto:
 - a consegnarla al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto;
 - a consegnarla agli uffici del Comune, se non presente il servizio di custodia cimiteriale.

CAPO IV - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 13 – Luoghi di dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse, in orari diurni:
 - a) In natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto.
 - b) In aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.
 - c) Nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, purché la dispersione avvenga nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenenti le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia di materiale rapidamente biodegradabile.
 - d) Nel cinerario comune di cui all'art.80, comma 6, del D.P.R. n. 285/90 se previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale, oppure depositate e conservate nel cinerario comune collocato nello stesso locale che già ospita l'ossario comune nel cimitero comunale del capoluogo.
 - e) In area delimitata all'interno dei cimiteri denominata "Giardino del Ricordo" o "Giardino delle Rimembranze" se prevista nel Piano Regolatore Cimiteriale.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 e commi 1 e 2 dell'art . 9.

4. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
5. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
6. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 14 - Procedure per la dispersione.

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla deve presentare un'istanza , dichiarando ai sensi dell'art 47 del D.P.R.n.445/2000:
 - I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - L'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri.
2. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e che autorizza la dispersione, e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.
3. Successivamente il soggetto di cui al comma 1 dovrà produrre al Comune interessato dalla dispersione delle ceneri una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 contenente l'indicazione del giorno e del luogo di dispersione delle ceneri e la conformità alle norme contenute all'art. 13 del presente regolamento.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 15 – Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 16 – Senso comunitario della morte.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 2 comma 7 della L.R. 20/2007, possono essere posizionate in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse . Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm 10x5 e potranno recare la fotografia del defunto. L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e della compostezza del caso.

Art. 17 – Registri per l'affidamento e la dispersione.

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'ufficio di stato civile.

Art. 18 – Sanzioni.

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 19 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 20 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

ART. 21 – Vigilanza – Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Locale e qualsiasi altra autorità possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alla disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i..
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.